



Nazione Veneta
Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa
Autorità Nazionale Veneta
Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
autodeterminato

Venezia, Palazzo Ducale, 05 febbraio 2024

LEGGE 24/2024 – Protezione alimentare

Considerando che la tutela della salute pubblica è un valore fondamentale per ogni comunità;

Visto che l'Unione Europea ha adottato il Regolamento UE 2015/2283 per disciplinare l'utilizzo di insetti nei prodotti alimentari;

Rilevato che, nonostante l'autorizzazione dell'Unione Europea, taluni prodotti alimentari sono soggetti al diritto di autodeterminazione del Popolo veneto;

Constatato che l'utilizzo di insetti nei prodotti alimentari può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori;

Ritenendo necessario adottare un provvedimento per prevenire e contrastare i rischi associati all'utilizzo di insetti nei prodotti alimentari soggetti al diritto di autodeterminazione del Popolo veneto;

Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto autodeterminato, nella seduta del giorno XX del mese di XXXX dell'anno XXXX, ha approvato la presente legge. La legge stabilisce il divieto di utilizzo, nei prodotti alimentari soggetti al diritto di autodeterminazione del Popolo veneto, di insetti, autorizzati dall'Unione Europea come da Regolamento UE 2015/2283, al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione e dei consumatori dei prodotti delle imprese iscritte al Registro Imprese Venete autodeterminate.





Legge 24/2024

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto il divieto di utilizzare insetti nei prodotti alimentari soggetti al diritto di autodeterminazione del Popolo veneto, autorizzati dall'Unione Europea come da Regolamento UE 2015/2283, al fine di tutelare la salute pubblica.
2. La finalità della presente legge è la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori del Popolo veneto attraverso l'eliminazione dei rischi associati all'utilizzo di insetti nei prodotti alimentari.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per prodotti alimentari soggetti al diritto di autodeterminazione del Popolo veneto, quei prodotti alimentari che non sono disciplinati da specifiche normative dell'Unione Europea.
2. Si intende per insetti qualsiasi animale appartenente alla classe degli insetti, incluso il loro stadio larvale, nonché le loro parti, prodotti e sottoprodotti.

Art. 3 - Divieto di utilizzo di insetti nei prodotti alimentari soggetti al diritto di autodeterminazione del Popolo veneto

1. È vietato l'utilizzo di insetti nei prodotti alimentari soggetti al diritto di autodeterminazione del Popolo veneto, autorizzati dall'Unione Europea come da Regolamento UE 2015/2283, al fine di tutelare la salute pubblica.
2. Sono soggetti al divieto di cui al comma 1 tutti i prodotti alimentari contenenti ingredienti ottenuti da insetti, sia in forma intera che sotto forma di farine, estratti o alterati in qualsiasi modo.

Art. 4 - Sanzioni

1. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 3 è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, comprese quelle di carattere penale in caso di gravi violazioni.
2. Le imprese autodeterminate e regolarmente registrate nel registro delle imprese per la produzione e vendita di alimenti destinati al consumo umano devono esporre il logo "No insetti per l'alimentazione umana".





Art. 5 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Popolo veneto e si applica a partire dalla data di adozione del Regolamento UE 2015/2283.

Logo tipo



-----0000000-----00000-----000000-----

LEGGE APPROVATA DAL PARLAMENTO IL 02.03.2024

Giovanna Clerici

Presidente del CPNA

